

Sent. N.344/2016

RG. N.588/2013

Cron. N.1164/2016

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sezione prima Civile

composta dai magistrati:

dott. Gian Giacomo Pisotti Presidente, relatore

dott. Salvatore Fundoni Consigliere

dott. Tiziana Marogna Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 588 del R.G. 2013, promosso da:

***** , nato a ***** il ***** (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso dall'Avvocato ***** , presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato (ammesso al patrocinio a spese dello Stato)

contro

***** , nata a ***** il ***** (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia PACIFICO, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata (ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giancarlo Moi

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: *"La Corte d'Appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto da parte del signor ***** l'assegno di mantenimento in favore della signora ***** (n.d.r.: rectius, *****) quale contributo per i figli minori. Con vittoria delle spese di giudizio."*

Nell'interesse dell'appellata: *"Si confida nella conferma integrale della Sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onoraRi"*.

Nell'interesse del Pubblico Ministero: *"Visto, il P.G. per il rigetto dell'appello apparendo condivisibili le determinazioni del Tribunale, che nel valutare la capacità reddituali delle parti ha fatto riferimento quanto a ***** alla sua capacità di lavoro e professionalità quale guardia giurata con le conseguenti opportunità lavorative, e non all'attuale stato di disoccupazione (di cui non è chiaro se dipenda da comportamenti in qualche modo riconducibili all'appellante)"*

IN FATTO E IN DIRITTO

I due coniugi controvertono sulla fondatezza della decisione del Tribunale, il quale ha posto a carico del signor ***** la somma di 300 euro mensili a favore della signora ***** quale contributo per il mantenimento dei due figli ancora a carico.

***** , in particolare, lamenta che il primo giudice non abbia dato rilievo allo stato di disoccupazione nel quale egli sostiene di trovarsi. Censura la sentenza appellata nella parte in cui questa così motiva la decisione:

"[...] *Emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti che ***** ha percepito per il periodo di imposta ***** un*

reddito netto mensile di euro 1581,17 (detratta l'imposta netta e gli ulteriori oneri dal reddito complessivo), ma ha successivamente documentato di essere stato licenziato in data 28.12.2010 (cfr. modello CUD 2011) e di trovarsi in stato di disoccupazione dal 16.09.2011. [...] Riguardo, invece, al contributo richiesto a titolo di mantenimento dei figli, premesso che la domanda è stata limitata dalla stessa ricorrente ai soli due figli minori - dovendosi così presumere l'autosufficienza economica della figlia ventitreenne ***** - si deve ricordare come l'obbligo di mantenimento deve essere adempiuto con riferimento alla capacità di lavoro, non limitandosi alla constatazione del mancato svolgimento di un'attività lavorativa continuativa. Nella fattispecie in esame, per quanto riguarda *****, deve essere messa in evidenza, per un verso, la sua capacità professionale anche specifica, essendo pacifico in atti che durante la convivenza matrimoniale abbia svolto l'attività di guardia giurata, e, per altro verso, l'insussistenza di fattori di inidoneità lavorativa, quali patologie ovvero impedimenti fisici; deve, inoltre, essere attribuita una particolare rilevanza, quale ulteriore elemento economicamente apprezzabile ed incidente, altresì, nella potenziale redditualità di entrambi i genitori dei minori, come la cura e l'educazione dei figli siano prevalentemente a carico della *****. Sulla base di tali elementi, si deve disporre che ***** debba corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese nel domicilio di ***** la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli ***** e *****; oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli Indici Istat di variazione del costo della vita".

L'appellante signor ***** lamenta in questa sede che “la statuizione del Giudice di prime cure che ha stabilito l'assegno di mantenimento a carico dell' ***** è ingiusta. Infatti, il Giudice non ha tenuto conto che il medesimo non percepisce più nessun reddito e che si trova in stato di disoccupazione. Ma soprattutto non ha tenuto conto che nel

*momento storico in cui viviamo di forte tensione sociale difficilmente il signor ***** potrebbe trovare una occupazione a breve termine, anche precaria, che le permetterebbe il rientro nel mondo lavorativo, non favorito anche per via dell'età non più giovanissima. La statuizione del Tribunale sul punto è quindi del tutto arbitraria e, comunque, basata su presupposti erronei e infondati. Il Giudice ha ritenuto che in tema di separazione dei coniugi, come si legge nella motivazione della sentenza a pag. 7, l'obbligo del mantenimento deve essere adempiuto con riferimento alla capacità lavorativa, non limitandosi alla constatazione della mancata attività lavorativa. Mentre, il presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento è quello di accertare, in primis, la disponibilità economica del coniuge a carico del quale ha posto l'obbligo, dandone una adeguata motivazione (così in Cass. n. 7127/1997). Invece, il giudice ha tenuto conto solamente dei redditi di natura potenziale, come quelli che potrebbero essere goduti in base alle rispettive capacità lavorative, prendendo come parametro, anche, la capacità professionale specifica dell' ***** (guardia giurata) come nel caso di specie, nonché l'insussistenza di fattori di inidoneità lavorativa dell'odierno appellante (patologie e/o impedimenti fisici). Il giudice non si doveva limitare, erroneamente, ad una mera enunciazione di un principio ma doveva svolgere una indagine volta ad un riscontro concreto ed effettivo delle possibilità di lavoro e considerare ogni fattore individuale, ambientale ed economico sociale e non, invece come si è limitato a fare, un mero accertamento di un'astratta capacità lavorativa. La ricostruzione enunciata dal Giudice (alla pag. 8) nel dare una particolare rilevanza, quale ulteriore elemento apprezzabile nella potenzialità reddituale di entrambi i genitori, come la cura e l'educazione dei figli sia prevalentemente a carico della ***** non è condivisibile perché in contrasto con la realtà. E vero, invece, come i figli minori siano costantemente seguiti anche dal padre e, seppur non direttamente in quanto privo di reddito, intervengono i genitori del signor ***** a sostenere alcune spese di vestiario per i nipoti. Inoltre, non si è tenuto*

*conto che la signora ***** quando ha lasciato da diversi anni la casa coniugale per andare a vivere nell'abitazione del compagno ha ricavato dei proventi derivanti dalla locazione dell'appartamento. Il signor ***** ha sempre indicato che la quota del canone di locazione della casa coniugale di sua spettanza venisse trattenuto dalla signora ***** quale contributo per il mantenimento dei figli minori, come da lettera raccomandata che risulta agli atti".*

Dal suo canto, l'appellata contesta la fondatezza degli avversi motivi, deducendo che il marito "*ha presentato le proprie dimissioni dalla Società della quale prestava attività di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, pur di non prestare alcun contributo per il mantenimento della moglie e dei tre figli. Così egli è da sempre integralmente inadempiente rispetto al contenuto economico dei provvedimenti presidenziali adottati nei suoi confronti, sia per ciò che concerne gli arretrati, sia per ciò che concerne l'importo corrente del contributo attuale. [...] Egli non svolge più alcuna attività lavorativa, nonostante ne abbia tutte le potenzialità, anche per migliorare il generale tenore di vita di tutti i componenti della famiglia*". Sostiene inoltre che il marito si disinteressa dei figli e che rispetto ad essi è del tutto assente.

Nella memoria di replica l'***** , dopo avere affermato di mantenere costanti rapporti con i figli minori, sostenendo che essi trascorrono i fine settimana alternativamente con ciascun genitore» soggiunge, con specifico riguardo alla sua situazione economica, di essere "*privo di alcuna attività economica, ed [...] ospite dei propri genitori che lo hanno ospitato nella loro casa e lo supportano nelle necessità primarie della propria vita. Il signor ***** , all'epoca dell'avvenuta separazione, svolgeva l'attività di guardia giurata ed ha sempre lavorato con dedizione e responsabilità per sostenere la famiglia. Ed è proprio quella qualità che ha sempre contraddistinto il signor ***** di essere una persona responsabile che lo ha portato a prendere la decisione sofferta di lasciare il posto di lavoro. Infatti, dopo avere scoperto la relazione sentimentale intrattenuta dalla moglie con il vicino di casa e la conseguente rottura dell'unione*

*coniugale con l'allontanamento dall'abitazione dei propri figli, il signor ***** si è trovato in una situazione di grave sconforto dove nel suo animo permeavano i sentimenti più svariati. Infatti, il signor ***** si è accorto che durante il lavoro presentava atteggiamenti di nervosismo uniti a poca partecipazione e distrazione, poiché come guardia giurata aveva in dotazione un'arma, il medesimo ha compreso che, nella situazione di forte stress in cui si trovava, bastava poco per essere un pericolo per colleghi e terze persone. Pertanto, il signor ***** ha necessariamente dovuto prendere quella decisione, considerando anche che era stato avvertito dal suo datore di lavoro della situazione di grave criticità. Il signor ***** nel tempo ha cercato un nuovo posto di lavoro, ma le difficoltà sono enormi, sia per la sua età non tanto più giovane e sia per la perdurante crisi economica che impedisce il reinserimento nel mondo del lavoro. Attualmente, l'odierno appellante si trova in uno stato di indigenza [...] Dopo che la moglie ha lasciato la casa coniugale ha sempre rappresentato che la metà del canone di locazione di sua spettanza e percepito per intero dalla signora ***** venisse trattenuto dalla stessa nell'interesse dei figli [...]"*

Tali essendo le deduzioni delle parti, questa Corte osserva quanto segue.

Appare rilevante l'ammissione, da parte del signor *****, di aver cessato per una propria scelta l'attività lavorativa presso l'azienda nella quale era impiegato a tempo indeterminato. La motivazione di tale scelta appare scarsamente verosimile, traducendosi nella mera affermazione di una condizione psico-fisica di prostrazione dell'attuale appellante tale da rendere pericoloso il possesso di un'arma. Egli si dichiara persona responsabile, né in causa risulta il contrario, onde sarebbe stata assai più credibile la richiesta di un periodo di congedo per riposo e cura - di cui non vi è traccia negli atti - che gli avrebbe consentito di superare l'eventuale situazione di stress e di recuperare in breve il suo

equilibrio. Tale soluzione sarebbe stata del tutto corrispondente alla figura di un soggetto responsabile, consapevole dei suoi obblighi verso i figli. La prospettazione da lui fornita ha invece gli aspetti di un mero pretesto, apparendo più verosimile (o applicabile nella specie la regola processual-civilistica del "più probabile che non") che la scelta delle dimissioni sia stata determinata da una volontà recriminatoria e punitiva nei confronti della moglie, che si era trasferita con i figli presso il nuovo compagno.

Vi è da soggiungere come fosse onere dell'appellante, secondo il principio della vicinanza della prova (v. al riguardo anche la più recente giurisprudenza), dimostrare in concreto la ricerca di posti di lavoro confacenti e l'inutilità di tali tentativi; mentre questo aspetto è rimasto allo stato di mere allegazioni. Ne può seguirsi l'argomentazione della difesa dell'***** secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un'attività di indagine, in realtà processualmente non consentita in quanto non corrispondente a poteri officiosi, per effettuare "*un riscontro concreto ed effettivo delle possibilità di lavoro e considerare ogni fattore individuale, ambientale ed economico sociale*".

Non appare rilevante neppure la circostanza che i figli dei coniugi siano ospitati in alcuni fine settimana con il padre dai genitori di quest'ultimo, che provvedono a "*sostenere alcune spese di vestiario per i nipoti*". Resta a carico della madre la maggior parte degli oneri di mantenimento, il che comporta l'obbligo di contribuzione al quale l'appellante vorrebbe sottrarsi.

Deve pertanto condividersi l'orientamento del Tribunale, il quale, in mancanza di elementi che giustificassero adeguatamente le dimissioni, e di prove che dimostrassero la ricerca responsabile di una nuova occupazione, ha fondato sulle potenzialità lavorative del signor ***** la sua pronuncia in ordine all'assegno di mantenimento per i figli.

Per quanto concerne l'argomento dell'appellante secondo cui egli dovrebbe essere esonerato dal pagamento di un

assegno in considerazione del fatto che sua moglie trattiene, con il suo consenso, la quota del canone percepito dalla concessione in locazione a terzi della casa già coniugale, tale circostanza ha comportato la determinazione in misura modesta, da parte del primo giudice, del contributo posto a carico dell'***** , ma non è tale da consentire un esonero totale di quest'ultimo da obblighi di contribuzione.

Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.

Per quanto riguarda il regolamento delle spese di questo grado del giudizio, la non ferma giurisprudenza sull'onere probatorio relativo all'impossibilità lavorativa (v. da ultimo, sia pure in materia di scioglimento del matrimonio, Cass. 11870/2015), unitamente all'aspetto relativo alle condizioni economiche dell'appellante, comunque non floride, che sarebbero aggravate dall'onere del pagamento delle spese del giudizio, con conseguenze pregiudizievoli per i minori figli, sono circostanze che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale di tali spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto da *****;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Cagliari, 23 ottobre 2015

Il Presidente, redattore
(G. Giacomo Pisotti)